



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VILLARI, GASPARRI, RANUCCI e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008

Misure a sostegno delle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. - Le isole minori sono, nel nostro Paese, molto spesso penalizzate dal punto di vista economico nonostante rappresentino un patrimonio di valore inestimabile dal punto di vista turistico. Le loro bellezze riescono infatti ad attrarre numerosi visitatori, anche stranieri, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo.

Tale flusso turistico è di fondamentale importanza in quanto dà lavoro a tantissime persone; le isole minori hanno un'economia fondata sul turismo con picchi stagionali. La loro attrattività rischia, però, di scontrarsi con la mancanza di strutture adeguate per rendere accessibili e fruibili le loro bellezze. Per fare ciò, ossia effettuare costanti investimenti, esse hanno bisogno di cospicue risorse. Tali risorse possono essere assicurate dall'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri.

I proventi che deriveranno da tale contributo saranno, infatti, destinati a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistica, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale nonché per la tutela ambientale.

Pertanto, con il presente disegno di legge, che istituisce il contributo per lo sbarco di passeggeri sulle isole minori, a decorrere dal 1° gennaio 2008, saranno assicurate nuove entrate con un sacrificio minimo per i contribuenti.

Tale contributo, stabilito nella misura massima di tre euro, non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari che arrivano sulle isole tramite le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.

L'articolo 1 prevede, al comma 4, che il contributo sia disciplinato da un apposito regolamento comunale che determina, tra l'altro, la misura del contributo stesso, le even-

tuali esenzioni e riduzioni, nonché l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo stesso.

Il comma 5 prevede, invece, che siano le compagnie di navigazione e gli altri vettori esistenti a provvedere al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e a presentare al comune la relativa dichiarazione, rispettando i termini e le modalità anch'essi stabiliti dal regolamento comunale.

Eventuali omissioni o ritardi nel pagamento del contributo devono essere notificati, tramite avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

L'articolo 2 prevede la possibilità di limitare l'accesso di turisti sulle isole, al fine di tutelare la qualità ambientale, in determinati periodi dell'anno.

Infine l'articolo 3 dispone la possibilità di introdurre un contributo di scopo finalizzato agli investimenti diretti a migliorare la viabilità urbana e la qualità ambientale, in conseguenza della fruizione della città da parte della popolazione non residente.

Infine l'articolo 4 prevede l'incremento del fondo, introdotto dalla legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), per lo sviluppo delle isole minori, per adeguare gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque dei comuni delle isole minori. Questi comuni infatti hanno una difficoltà maggiore rispetto a quelli siti nella penisola, in quanto la raccolta differenziata e il successivo smaltimento comportano dei costi superiori. Si è quindi ritenuto opportuno non solo incrementare il fondo suddetto, ma anche destinare il 50 per cento dell'incremento annuo per il trasporto dei rifiuti dall'isola alla terraferma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contributo per lo sbarco di passeggeri)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 i comuni delle isole minori, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio, di seguito denominato «contributo», operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale nonché per la tutela ambientale.

2. Il contributo non è dovuto dai soggetti residenti e dai lavoratori e dagli studenti pendolari che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.

3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di 3 euro per passeggero.

4. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:

- a) la misura del contributo;
- b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socioeconomiche dei soggetti passivi;
- c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

5. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2.

(Limitazioni dei flussi di ingresso)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, i comuni delle isole minori possono stabilire, in determinati periodi dell'anno, un numero massimo di accessi giornalieri di persone, al fine di salvaguardare il loro patrimonio ambientale.

2. Non possono essere assoggettate al provvedimento di cui al comma 1 le persone residenti nel comune nel quale la limitazione viene adottata e coloro che nello stesso vantano un diritto di proprietà su un bene immobile.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 può stabilire anche le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è limitato, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.

Art. 3.

(Contributo veicoli a motore)

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni delle isole minori possono stabilire un contributo sui flussi di traffico.

2. Il gettito del contributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento del trasporto pubblico e alla riqualificazione ambientale.

3. Soggetti passivi del contributo di cui al comma 1 sono tutti i proprietari dei veicoli a motore che accedano all'interno di determinate aree comunali. Non possono essere as-

soggettati a contributo i proprietari dei veicoli che risultino residenti del comune nel quale il contributo viene adottato.

4. Il contributo non può essere superiore a 3 euro giornalieri. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di veicoli.

5. Il comune può stabilire agevolazioni a favore di particolari categorie di veicoli.

6. Il contributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è subordinato al pagamento del contributo e le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dello stesso, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.

7. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi, si definiscono gli obiettivi di utilizzo e sui risultati conseguiti.

Art. 4.

(Misure a sostegno dello smaltimento dei rifiuti)

1. Al fine della realizzazione dell'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di deputazione delle acque dei comuni delle isole minori, il fondo di cui al comma 41 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

2. L'incremento di cui al comma 1 concorre per un massimo del 50 per cento della somma annua alla realizzazione del trasporto effettuato per lo smaltimento dei rifiuti.

